

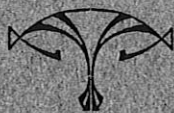


CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

per la

FORMAZIONE DEL RUOLO DEI MEDIATORI IN MERCE



BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32-4-268

ooo CUNEO ooo

TIP. ZAVERIO GASTALDI

oooo 1923 oooo



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

per la
FORMAZIONE DEL RUOLO DEI MEDIATORI IN MERCE

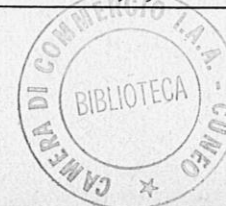
N. INV. 9620
BID 7001197066
COLL. 32 H. 268



000 CUNEO 000

TIP. ZAVERIO GASTALDI

0000 1923 0000



IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

*Visto l'art. 5 lettera f della legge 20 Marzo 1910,
n. 121, sull'ordinamento delle Camere di Commercio e
Industria del Regno.*

*Vista la legge 20 Marzo 1913, n. 272, sulle Borse
di Commercio e sulla mediazione;*

*Vista la deliberazione 2 Marzo 1923 della Camera
di Commercio e Industria di Cuneo;*

DECRETA

*È approvato e reso esecutivo il Regolamento per la
formazione del Ruolo dei Mediatori in merce, come sopra
deliberato dalla Camera di Commercio e Industria di
Cuneo secondo l'unito testo visto e firmato dal sottoscritto.*

Dato a Roma, addì 11 Giugno 1923.

IL MINISTRO
TEOFILO ROSSI



REGOLAMENTO

per la formazione del Ruolo
dei Mediatori in merce

Art. 1.

In conformità al titolo V del Codice di Commercio, al disposto dell'art. 5 lettera f) della legge 20 Marzo 1910, n. 121, del titolo II^o della legge 20 Marzo 1913, n. 270, e dell'analogo regolamento approvato con R. Decreto 4 Agosto 1913, N. 1068, è istituito presso la Camera di Commercio ed Industria della Provincia di Cuneo un ruolo dei mediatori.

Art. 2.

Saranno iscritti nel ruolo soltanto i mediatori in merci ed immobili.

Art. 3.

Gli uffici pubblici riservati ai mediatori in merci iscritti nel ruolo sono :

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di Commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione di valori pubblici.

Art. 4.

Per essere iscritto nel ruolo dei mediatori l'interessato deve presentare i seguenti documenti:

a) domanda su carta da bollo da L. 1,20, nella quale deve essere specificato in modo esatto il genere di mediazione al quale vuole dedicarsi;

b) atto di nascita debitamente legalizzato, comprovante che il postulante ha raggiunto la maggior età;

c) dichiarazione della Cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che il richiedente ha il godimento dei diritti civili e politici;

d) certificato di penalità rilasciato dalla competente Autorità giudiziaria e di data recente;

e) certificato di buona condotta e di moralità, rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale il richiedente risiede e di data recente;

f) dichiarazione in carta da bollo, firmata da tre commercianti noti e stimati e vidimata dalla Giunta del Comune in cui risiede il postulante, da cui risulti che il candidato gode buona fama di moralità, correttezza commerciale e di pratica conoscenza del ramo di mediazione per cui chiede l'iscrizione a ruolo;

g) certificato degli studi fatti da cui risulti che il candidato ha conseguito la licenza di scuola tecnica, od inferiore di commercio, o di promozione alla quarta classe del ginnasio, la licenza di scuola professionale, ovvero altro titolo equipollente, ancorchè conseguiti in una scuola estera riconosciuta nel Regno.

Art. 5.

Alla Commissione per le funzioni di giurisdizione camerale è affidato l'esame delle domande per l'iscrizione nel ruolo dei mediatori. Essa dovrà deliberare se l'aspirante può essere ammesso all'esame, a cui ogni candidato deve essere sottoposto per dar prova della sua capacità pratica.

Art. 6.

Quando la Commissione abbia deliberato l'ammissione dell'aspirante all'esame, la medesima designerà al Presidente della Camera le persone che essa riterrà idonee per la nomina della speciale Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un Presidente nominato di volta in volta dalla Presidenza della Camera fra i membri del Consiglio, e di due negozianti esercenti la specie di mercatura in cui il candidato intende esercitare la mediazione. I componenti della Commissione non devono avere diretta relazione di dipendenza e di parentela con gli esaminandi.

Il Segretario della Camera sarà Segretario della Commissione.

Art. 7.

L'esame sarà verbale e verterà sul codice di commercio (titoli I, II, III, IV, V, VI e VII libro I^o), sulla legge 20 Marzo 1913, sul regolamento approvato con R. D. n. 1068 del 4 agosto 1914, sulle norme disciplinanti l'esercizio della pubblica mediazione, sulla specie, la provenienza ed il valore in genere delle merci su cui il candidato intenda esercitare la mediazione, come pure sul merito e sul valore di rapporto delle diverse qualità di esse, sul maggiore o minore consumo delle medesime in generale ed in ispecie, per quali industrie vengono applicate ed in genere su tutte le nozioni merceologiche relative: sulle analoghe consuetudini di piazza e sulle vendite ai pubblici incanti in rapporto alla funzione del pubblico mediatore.

Art. 8.

I membri della Commissione procedono ad esaminare i candidati nell'ordine in cui sono designati dal Presidente, il quale interroga per ultimo.

Finito l'interrogatorio, la Commissione passerà alla votazione segreta, per la quale ognuno degli esaminatori disporrà di 10 punti.

Il candidato non potrà essere dichiarato idoneo, se non avrà ottenuto almeno sette decimi dei punti.

Chi nell'esame non abbia consentito il minimo di votazione, non potrà venire ammesso ad una nuova prova, se non dopo trascorso un anno.

Art. 9.

La Camera, visti i risultati dell'esame, delibera se vi sia luogo all'iscrizione del richiedente ed, in caso affermativo, lo invita a prestare la relativa cauzione di L. 1000 entro il termine di tre mesi dalla presa deliberazione e nei modi stabiliti dalla legge, dal regolamento generale e dal presente regolamento.

Il detto termine di tre mesi è perentorio; il richiedente che lo ha lasciato trascorrere senza aver provveduto al deposito cauzionale, quando intenda ottenere l'effettiva iscrizione nel ruolo, dovrà rinnovare la domanda.

La Camera iscrive nel ruolo il nome del mediatore che ha prestata la cauzione ed ha depositato il relativo certificato presso la Segreteria della Camera e gli rilascia un certificato d'iscrizione.

Art. 10.

La stessa persona può chiedere l'iscrizione per più specie di mediazione, purchè adempia alle condizioni e dia le cauzioni stabilite per ognuna di tali specie.

Art. 11.

La cauzione da prestarsi consisterà nel deposito in denaro o in titoli di rendita pubblica o garantita.

dallo Stato o in Buoni del Tesoro, fatto presso la Cassa Depositi e Prestiti, secondo le disposizioni vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato.

Se la cauzione è prestata in titoli, deve calcolarsi al prezzo di mercato del listino della Borsa di Torino del giorno precedente al deposito.

Art. 12.

La cauzione prestata dai pubblici mediatori è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente al pagamento:

a) delle indennità dovute dal pubblico mediatore per cause dipendenti dal suo ufficio, ivi comprese quelle derivanti dalla responsabilità da esso assunta in forza dell'art. 31 del Codice di Commercio;

b) delle tasse e pene pecuniarie;

c) delle indennità per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della mediazione.

Art. 13.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento a norma dell'articolo precedente, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.

Art. 14.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per qualsiasi causa, il mediatore deve provvedere, entro il

termine massimo di 15 giorni, alla sua reintegrazione, trascorso detto termine senza che abbia avuto luogo la reintegrazione, la Camera ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo. Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici pubblici di mediazione.

Art. 15.

Spetta alla Camera di Commercio di accertare di ufficio e a richiesta di ogni interessato, se la cauzione di un mediatore sia mancata o diminuita. Prima di deliberare, la Camera avverte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'interessato, il quale ha il diritto di essere personalmente sentito. Il termine di 15 giorni per la reintegrazione della cauzione decorre da quando la deliberazione è divenuta definitiva, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge 20 Marzo 1913, n. 270.

Art. 16.

La cauzione è vincolata sino a che il mediatore rimane iscritto a ruolo. La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di Commercio. La domanda è pubblicata all'Albo della Camera di Commercio ed iscritta per estratto nel giornale degli annunci giudiziari ed in due giornali locali, a spese del richiedente.

Le opposizioni devono essere presentate alla Segreteria della Camera di Commercio.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni, senza che vi siano opposizioni, la Camera, pronuncia la liberazione della cauzione: l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 18.

In caso di morte, scorsi tre mesi dal giorno del decesso, senza che siano intervenute opposizioni, la Camera, verso produzione di un legale atto di notorietà, delibera lo svincolo del deposito cauzionale a favore degli eredi e successori del defunto indicati nell'atto medesimo.

Art. 19.

La Camera di Commercio ha facoltà di farsi presentare in ogni tempo dai mediatori iscritti i libri che sono obbligati di tenere a sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del Codice di Commercio.

Il libro giornale però, prescritto dal numero 2 dello stesso articolo dovrà essere presentato annualmente anche alla vidimazione della Camera.

Art. 20.

Se il mediatore non tenga i libri con diligenza e nei modi voluti dalla legge, e invitato a produrli, non li abbia presentati; se ricusi, senza ragionevole motivo, di compiere alcuni degli uffici pubblici di sua spettanza;

se abbia mancato a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone; in tutti questi casi la Camera ordina la di lui sospensione dall'esercizio, nel limite da uno a sei mesi.

Art. 21.

Il mediatore verrà senz'altro cancellato dal ruolo:

a) se sia dichiarato fallito o abbia mancato notoriamente alle sue obbligazioni commerciali;

b) se sia stato condannato per reati contro la fede pubblica o la proprietà, per concussione o corruzione di pubblici ufficiali, od altro reato che lo renda indegno di continuare nell'esercizio;

c) se non reintegri la cauzione nel termine di 15 giorni fissato dall'art. 15;

d) se contravvenga al divieto di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da esso professato;

e) se durante la sospensione compia atti del suo pubblico esercizio;

f) se abbia fatto dichiarazioni o spediti certificati, contrari al vero, ed ai propri libri;

g) se, diffidato dalla Camera, non abbia regolarizzato i suoi libri nel termine dalla medesima assegnatogli;

h) se abbia subito tre sospensioni.

Art. 22.

I libri dei mediatori defunti, interdetti o cancellati

dal ruolo devono essere depositati nella Segreteria della Camera di Commercio,

Art. 23.

La Camera di Commercio formerà una tariffa generale dei diritti di mediazione in relazione alla trattazione degli affari. Tale tariffa sarà permanentemente affissa nell'albo camerale e trasmessa a tutti i Comuni della Provincia per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 24.

Non compete alcun diritto di mediazione al mediatore se l'affare non è stato direttamente ed effettivamente concluso colla sua mediazione.

Art. 25.

Nel caso in cui per uno stesso affare si prestino due o più mediatori, questi non hanno diritto che ad una sola mercede, che potrà essere loro divisa in parti eguali.

Art. 26.

Il mediatore cui fosse negata o non pagata da un contraente la competenza dovutagli a titolo di mediazione, per trattazioni concluse, ne riferirà, coi documenti giustificativi, alla Camera di Commercio la quale giudicherà inappellabilmente, salvi i diritti del mediatore avanti l'Autorità giudiziaria.

Art. 27.

Saranno rimborsate al mediatore le sole spese strettamente necessarie per l'adempimento del proprio ufficio.

Art. 28.

Il ruolo dei mediatori, tenuto dalla Camera di Commercio, deve indicare:

- a) nome, cognome, paternità e domicilio del mediatore;
- b) specie di mediazione per la quale il mediatore è iscritto;
- c) data dell'iscrizione e della relativa deliberazione camerale;
- d) ammontare della cauzione con tutti gli opportuni riferimenti;
- e) data della cancellazione dal ruolo e ragioni che la determinarono;
- f) eventuali penalità e provvedimenti disciplinari presi a carico del mediatore dalla Camera di Commercio o dall'autorità giudiziaria;
- g) cariche pubbliche coperte dal mediatore.

Art. 29.

In ogni caso non contemplato dal presente Regolamento, la Camera si riporta alle disposizioni del titolo V del Codice di Commercio, alla legge 20 Marzo 1913, n. 272 che approva l'ordinamento delle Borse di

Commercio e della mediazione e tasse sui contratti di
borsa ed al regolamento per l'esecuzione della legge
medesima approvato con R. D. del 4 agosto 1923, n.
1068.

Art. 30.

Il presente regolamento sarà diramato ai Comuni
della Provincia per la occorrente pubblicazione.

*Approvato dalla Camera di Commercio e Industria
della Provincia di Cuneo nella Seduta Consigliare del
2 Marzo 1923.*

IL PRESIDENTE
CASSIN

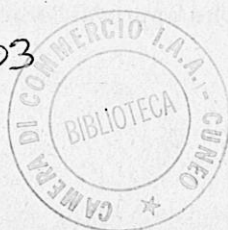
IL SEGRETARIO
GIACOMO FRISSETTI

Visto si approva.

Roma, li 11 Giugno 1923.

Il Ministro Industria e Commercio
TEOFILO ROSSI

23/06/03



COLL.

32-11-268

Cam. Comm. Cn

AUTORE

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIO-

TITOLO

NE DEL RUOLO DEI MEDIATORI IN MERCE